DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI TERMICI A MARE

Art. 2

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

Versione in vigore dal 13 giugno 1999, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare
Estremi	Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-regolamentazione-degli-scarichi-termici-a/art-2-il-d-lgs-3-aprile-2006-n-152-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it